REGOLAMENTO (CEE) N. 2592/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che, per altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114, della categoria di prodotti n. 112, il massimale è fissato a 4,080 tonnellate ; che, alla data del 27 agosto 1981, le importazioni della Comunità di altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114, della categoria di prodotti n. 112, originari di Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dall'8 settembre 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1120	112	ex 62.05		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :
			62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98	altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente